

Gestione collettiva e servizi di intermediazione nel mercato dei diritti d'autore

AVI - Associazione videoteche mediateche italiane è stata per la prima volta presente all'edizione 2017 dell'importante Convegno delle Stelline, presenza concretizzata nell'organizzazione di un'iniziativa collaterale. AVI è un'associazione culturale senza scopo di lucro che attualmente conta più di duecento iscritti, principalmente biblioteche, sistemi e consorzi di biblioteche, ma non solo. Peculiarità dell'associazione è avere tra i propri iscritti anche centri audiovisivi delle province autonome, videoteche di amministrazioni comunali, mediateche regionali, la Cineteca di Bologna, associazioni culturali che gestiscono collezioni di audiovisivi o comunque legate al mondo audiovisivo, raccogliendo così voci ed esperienze non appartenenti solamente al mondo bibliotecario in senso stretto. AVI ha come scopo principale la promozione dello sviluppo e dell'organizzazione di videoteche e mediateche in Italia e dei servizi rivolti alla soddisfazione delle esigenze dell'utenza nella fruizione del materiale audiovisivo. A questo fine, l'associazione svolge un ruolo di rappresentanza in ambiti culturali e scientifici, come anche tecnici e amministrativi e giuridico-legislativi, riguardo a quanto concerne l'organizzazione del patrimonio documentale audiovisivo e dei servizi delle videoteche e mediateche. L'associazione è particolarmente attenta agli strumenti e alle competenze professionali, garantendo consulenze di "primo livello", nonché sostiene e incoraggia la formazione e l'aggiornamento dei soci, tramite l'offerta di corsi e seminari sulla peculia-

rità dell'audiovisivo e della sua gestione, in modo particolare nell'ambito del diritto d'autore.

AVI nasce nel 2001 sulla spinta di una vicenda legale occorsa ad una delle strutture fondatrici – la Mediateca San Biagio del Comune di Cesena – risoltasi in modo favorevole grazie all'avvocato Marco Marandola, ben noto nel mondo bibliotecario. Per questo motivo l'associazione ha una particolare "sensibilità" per le questioni di diritto d'autore, rivolta principalmente a quanto inerente la gestione degli audiovisivi nelle biblioteche, mediateche e videoteche, ma non solo, proponendo anche incontri che trattano altri temi, quali ad esempio la fotografia o, recentemente, l'Open Access.

È stato quindi quasi naturale scegliere tale ambito per la prima presenza dell'associazione alle Stelline, chiamando a discutere di *Gestione collettiva e servizi di intermediazione nel mercato dei diritti d'autore* Rosa Maiello, direttore della Biblioteca di ateneo dell'Università Parthenope di Napoli, coordinatrice dell'Osservatorio diritto d'autore e Open access dell'AIB, e Andrea Sirotti Gaudenzi, avvocato esperto in diritto d'autore, docente universitario e autore di numerose pubblicazioni.

Nel corso dell'incontro l'attenzione si è centrata sulla recente attuazione della cosiddetta "direttiva Barnier", che, una volta attuata, avrebbe dovuto modificare in maniera rilevante il settore della gestione collettiva e servizi di intermediazione dei diritti d'autore. La direttiva 2014/26 dell'Unione Europea, in linea con i molti interventi europei in tema di proprietà intellettuale, è espressamente dedicata alla "gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi" e alla "concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno".

Conosciuta come "direttiva Barnier" dal nome del commissario francese che ne era stato promotore, la direttiva aveva come principale obiettivo quello di "coordinare le normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza". L'art. 3 della direttiva offre una definizione di "organismo di gestione collettiva". Tale è "un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di

più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri: 1) è detenuto o controllato dai propri membri; 2) è organizzato senza fini di lucro”.

Sulla base delle libertà indicate dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, un importante considerando della direttiva, il diciannovesimo, prevede che “i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti”. Come affermato da Andrea Sirotti Gaudenzi, questa libertà dovrebbe essere sempre garantita ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, visto che il testo della direttiva chiarisce inoltre che andrebbe accordata “sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l’organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti”.

Come indicato da Rosa Maiello nel corso del seminario di Milano, fermo restando la libertà sancita e ribadita dalla direttiva a tutela dei titolari dei diritti, per gli operatori e i gestori di servizi rivolti all’utenza si aprono interessanti e complessi scenari di rapporti e di “contrattazione” con una pluralità di soggetti impensabile solo pochi anni fa. Pluralità di soggetti che già si è palesata, al di là della direttiva, risultato della possibilità di fruire di documenti su diversi supporti tecnologici che ha prodotto una proliferazione dei diritti connessi e quindi dei loro titolari.

Nel panorama europeo, l’Italia si configura come un caso a sé, in quanto un organismo di gestione collettiva previsto dalla legge, cioè la SIAE, opera in un regime di monopolio legale, anche se ultimamente questo regime è stato sottoposto a critica in intensi dibattiti, sollecitati anche dalla scelta di vari noti personaggi dello spettacolo di rivolgersi ad alcune *collecting company* straniere.

A questo riguardo, si ricorda che la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta con una certa frequenza sulle disposizioni italiane che coinvolgono la SIAE, pur senza sottoporre espressamente ad esame il regime di monopolio legale nel quale

l’ente agisce. La sentenza Schwibbert già nel 2007 aveva bocciato la disciplina nazionale in tema di contrassegni (i ben noti “bollini SIAE”). Quella sentenza ebbe conseguenze notevoli soprattutto sull’impianto penalistico della disciplina italiana in tema di diritto d’autore, come si evince da una serie di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione a partire dal 2008. Nello scorso autunno, la stessa Corte dell’Unione europea occupandosi della disciplina nazionale in tema di equo compenso, ha ritenuto che la posizione attribuita alla SIAE non possa essere giudicata compatibile con i principi del diritto dell’Unione, emettendo un provvedimento che ha in larga parte censurato il regime monopolistico affidato alla SIAE, pur senza intervenire sulla disciplina nazionale.

Ormai da più parti la posizione attribuita alla SIAE dal legislatore italiano non viene ritenuta completamente in linea con quanto previsto dai principi fondamentali dell’Unione europea. In effetti, molti auspicavano che la disciplina di attuazione dalla direttiva Barnier consentisse la fine del monopolio della SIAE in questo settore. Tuttavia si deve anche sottolineare, come ricordato dai relatori della conferenza organizzata da AVI, che la direttiva non imponeva alcun obbligo in tal senso, ma si poteva, tutt’al più, cogliere un auspicio.

Come noto, la legge n. 633/41 riserva in via esclusiva alla SIAE l’attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale. Infatti, l’art. 180 della stessa legge dispone che “l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori”.

Interessante diventa quanto, pochi mesi fa nel giugno del 2016, l’AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo aver “tollerato” nel corso degli anni scorsi la posizione attribuita dalla legge nazionale alla SIAE, ha evidenziato. Ovvero, che “in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d’iniziativa economica de-

gli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori”. In particolare, l’autorità ha posto l’attenzione sul fatto che “il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l’incombente senza discriminazioni”. L’AGCM ha posto l’attenzione sul fatto che “il regime di riserva delineato dall’articolo 180 l.d.a. esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva del 2014”. Secondo l’AGCM, sarebbe quindi “compito del legislatore italiano individuare criteri di attuazione della direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano e un’adeguata tutela dei titolari dei diritti”.

Quanto previsto dalla riforma, però, non è andato nella direzione da molti auspicata.

Infatti, il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 che ha recepito la direttiva Barnier ha in pratica “graziato” il regime di esclusiva della SIAE con

riferimento al mercato italiano del collecting del diritto d’autore. La riforma stabilisce che “i titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore”. Viene mantenuto, quindi, proprio quanto disposto dall’art. 180 l.d.a. che stabilisce, come si è visto, che “l’attività di intermediario” debba essere “riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori”. Quindi, viene di fatto “salvata” SIAE con le proprie originarie attribuzioni.

ANTONELLA SCARPA

Presidente AVI

antonella.scarpa@gmail.com

Andrea Capaccioni

LE ORIGINI DELLA BIBLIOTECA CONTEMPORANEA

Un istituto in cerca di identità tra Vecchio e Nuovo Continente (secoli XVII-XIX)



ISBN 978-88-7075-920-4 • 168 p • € 23,00

Come si possono comprendere appieno scopi e funzioni delle biblioteche dei nostri giorni? La loro storia, in particolare il periodo collocabile tra la fine del Seicento e la prima metà dell'Ottocento, può fornire utili strumenti. In questo arco di tempo ancora poco esplorato possiamo rintracciare i fondamenti della biblioteca contemporanea, esaminando il contributo fornito da cittadini, associazioni e librai del Vecchio e del Nuovo continente (Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Italia) impegnati a costruirne la moderna identità.

Andrea Capaccioni insegna Biblioteconomia all'Università degli studi di Perugia, dove attualmente è delegato del Rettore e presidente del Centro Servizi Bibliotecari. Fa parte della Direzione editoriale della rivista open access "Jlis.it" ed è membro del Comitato scientifico di "AIB studi".



www.bibliografica.it • bibliografica@bibliografica.it